

ID. 1515449

Pratica: 2017/V 1 1/000002

Lugo, 06/05/2025

AREA SERVIZI GENERALI Servizio Segreteria Generale

DETERMINAZIONE N. 525

Pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: COMUNE DI LUGO. VERTENZA COMUNE DI LUGO / FORO BOARIO SRL. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PER LA CONFIRMA DI MISURE PROTETTIVE EX ART. 19 CCII - R.G. N. 1225/2025. RIPARTIZIONE SPESE LEGALI TRA COMUNE DI LUGO E UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA - CIG B69A500F15.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:

- con atto Rogito Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al n. 7598 serie 1 è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sottoscritto dai Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno, con decorrenza dal 01/01/2008;

Richiamati i seguenti atti deliberativi:

- delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2025 (immediatamente eseguibile) con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027;
- delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 23/01/2025 (immediatamente eseguibile) con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- delibera di Giunta Comunale n. 5 del 23/01/2025 (immediatamente eseguibile) con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025/2027 - (Art. 169 D.Lgs. N. 267/2000), assegnando ai Dirigenti/Responsabili dei Servizi gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie;
- delibera di Giunta Comunale n. 11 del 06/02/2025 (immediatamente eseguibile) con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;

Premesso che è in corso dal 2017 una vertenza giudiziaria tra le parti indicate in oggetto;

Considerato che:

- in data 26/03/2025 è stato notificato tramite pec al Comune di Lugo ricorso per la conferma di misure protettive ex art. 19 CCII avanti il Tribunale di Ravenna (acquisito con il numero di prot. 6337 in data 27/03/2025) presentato da Società Foro Boario Srl con sede legale in Lugo (RA) alla Via Foro Boario n. 4/1 C.F./P.I. 02090870391, rappresentata e difesa dall'Avv. Flavio Palumbo del Foro di Ravenna con studio legale in Via Mariani n. 22/E, per ottenere, la nomina dell'esperto sotto la cui supervisione condurre le trattative con i creditori per il superamento della crisi dell'impresa, l'applicazione delle misure protettive ai sensi dell'art. 18 CCII nonchè la sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento di cui all'art. 20 CCII;

- il suddetto ricorso azionato da Foro Boario Srl di cui sopra mira a sospendere la procedura esecutiva avanti il Tribunale di Ravenna R.G.E. n. 93/2023, utilizzando una delle speciali misure per il superamento delle crisi d'impresa disciplinate dal D.lgs. n. 14/2019;

Dato atto che l'Avv. Giacomo Graziosi di Bologna dopo essersi confrontato con il collega Avv. Matteo Parravicini di Milano, esperto di esecuzioni civili e incaricato dall'Avv. Giacomo Graziosi dell'assistenza del Comune di Lugo nella procedura in corso contro la Società Foro Boario Srl, con nota del 01/04/2025 assunta al prot. n. 6762, ha ritenuto utile prendere parte al procedimento con atto di costituzione formale che consenta di seguire l'andamento del ricorso, anche per tenere sotto controllo il regime di quella porzione di strada su cui si è maturata la *dicatio ad patriam*;

Considerato che l'incontro da remoto svoltosi il 09/04/2025 con l'Avv. Giacomo Graziosi di Bologna ha evidenziato i tempi strettissimi per la costituzione in giudizio all'udienza del 16/04/2025 presso il Tribunale di Ravenna in merito al ricorso per la conferma di misure protettive presentato dall'Avv. Flavio Palumbo del Foro di Ravenna per conto di Foro Boario Srl;

Ritenuto pertanto di fare sottoscrivere con urgenza al Sindaco del Comune di Lugo la *procura alla lite* necessaria per la costituzione in giudizio all'udienza del 16/04/2025 nel procedimento promosso dalla Società Foro Boario Srl avanti al Tribunale di Ravenna, sezione civile - Volontaria Giurisdizione, R.G. n. 1225/2025 per la conferma di misure protettive ex art. 19 CCII, ed in ogni grado e fase della stessa;

Atteso che nella medesima nota di cui sopra del 01/04/2025 l'Avv. Giacomo Graziosi di Bologna ha presentato un preventivo complessivo di € **729,56** derivante dalla costituzione in giudizio in argomento;

Ribadito che, trattandosi di contenzioso in materia edilizia e urbanistica conferita dal Comune di Lugo all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (*d'ora in avanti anche Unione*) giusta convenzione rep. 148 del 11/5/2011, i precedenti provvedimenti assunti in merito alla vertenza hanno sempre considerato equa la ripartizione al 50% tra Comune di Lugo e Unione delle spese legali di costituzione in giudizio;

Dato atto che la spesa complessivamente necessaria sarà interamente impegnata dal Comune di Lugo, l'Unione rimborserà al Comune di Lugo il 50% delle spese legali di costituzione in giudizio e a tal fine l'Unione finalizzerà risorse sul proprio Bilancio in misura corrispondente;

Preso atto che il capitolo 3010LO ART. 3312 - CDR 003 - CDG 003 - Altre spese legali - del Bilancio di

Previsione 2025-2027, in gestione al Responsabile del Servizio Segreteria Generale al momento presenta sufficiente disponibilità per potere provvedere all'impegno della spesa necessaria derivante dal presente atto;

Preso atto che presso il Tribunale di Ravenna in data 16/04/2025 si è tenuta l'udienza e l'esito della stessa è stata notiziata a questa Amministrazione dall'Avv. Matteo Parravicini di Milano, acquisita al protocollo n. 8218 del 17/04/2025;

Visto il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023 (nel seguito anche "Codice") ed in particolare i seguenti articoli:

- l'art. 56 rubricato "Appalti esclusi nei settori ordinari", comma 1, lett h), n. 1) che testualmente sancisce che le disposizioni del codice non si applicano ai servizi legali aventi ad oggetto la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31";
- l'art. 13, commi 2 e 6, il quale stabilisce che i principi generali del Codice (artt. 1, 2 e 3) trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali quelli elencati al richiamato art. 56;

Ritenuto necessario provvedere all'affidamento dell'incarico di cui trattasi mediante l'utilizzo della piattaforma digitale di approvvigionamento **Sater** in analogia all'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023;

Richiamati:

- in via analogica l'art. 17, comma 2 del Codice che prevede che in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- la delibera ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023 ad oggetto "Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici" che prevede l'obbligo di assunzione del CIG in caso di affidamento di servizi legali esclusi dall'applicazione del codice e di pagamento dell'eventuale contributo ANAC;

Dato inoltre atto che, ai fini dell'affidamento dell'incarico in parola:

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali;
- la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 06/06/2019 resa nella causa C-264/2018 che ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni "*fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza*" e "*dalla libera scelta del difensore*";
- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del legislatore nazionale;

Richiamati:

- il D.M. n. 55/2014 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" e s.m.i.;
- la Legge n. 49 del 29/04/2023 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali";

Sottolineato che GRAZIOSI STUDIO LEGALE di Bologna con sede in Via dei Mille n. 7/2 - 40121 Bologna nelle persone dell'Avv. Benedetto Graziosi e da ultimo dell'Avv. Giacomo Graziosi hanno tutelato gli interessi del Comune di Lugo nei precedenti giudizi sorti nell'ambito della complessa vertenza aperta contro la Foro Boario Srl e Italiana Assicurazioni Spa con esito favorevole per questa Amministrazione in ragione della competenza professionale nella materia oggetto del giudizio in argomento e si è ritenuto opportuno conferire l'incarico all'Avv. Giacomo Graziosi anche per questo ricorso per le motivazioni meglio descritte in premessa;

Dato atto che l'Avv. Giacomo Graziosi (con studio in Bologna in Viale dei Mille n.7/2 - C.F. GRZGCM74H20A944X - P.IVA 02239211200) ha presentato un preventivo complessivo di **€ 729,56** così strutturato:

Compenso richiesto	€ 500,00
Accessori:	
Spese generali 15%	€ 75,00
C.P.A. 4%	€ 23,00
I.V.A. 22%	€ 131,56
Totale compenso	€ 729,56

- il soggetto affidatario ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 (richiamati in via analogica) nonché degli ulteriori requisiti richiesti per la prestazione in oggetto, così come risulta dall'autocertificazione conservata agli atti, oggetto di specifiche verifiche da parte dell'ufficio;

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico in argomento all'Avv. Giacomo Graziosi di Bologna, dando atto che:

- il Servizio Segreteria Generale ha ritenuto congrua l'offerta economica ammontante a complessivi € 729,56 che presenta un importo congruente rispetto le tariffe medie definite sulla base del valore della causa dei parametri contenuti nel D.M. n. 55/2014 (modificato dai DD.MM. n. 37/2018 e 147/2022) come dettagliatamente sopra indicato;
- è stata acquisita ed è conservata agli atti la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);
- è stato acquisito il **CIG**, riportato in oggetto, nonchè gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, come da documentazione depositata all'interno del fascicolo;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Dato atto che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa (**2025**);

- a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;
- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole che disciplinano il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- l’art. 13 e seguenti del vigente Regolamento di Organizzazione;
- il decreto del Sindaco n. 25 del 06/07/2024, di nomina dei responsabili e dei supplenti delle strutture del Comune di Lugo;

Visti gli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla L. n. 190/2012 sull’inesistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi;

Dato atto infine che:

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente con riferimento agli aspetti indicati dall’art. 5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l’atto;
- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio Finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l’esecutività, in conformità all’art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 8, del Regolamento;
- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della *performance* degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

Visto l’art 147-bis del Testo Unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell’art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell’organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Sottolineato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l’insussistenza, ai sensi dell’art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Richiamata la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione disciplinato dall’art.6-bis della legge 241/1990, dall’art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell’Ente;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;

- di prendere atto del ricorso per la conferma di misure protettive ex art. 19 CCII avanti il Tribunale di Ravenna presentato da Società Foro Boario Srl con sede legale in Lugo (RA) alla Via Foro Boario n. 4/1 C.F./P.I. 02090870391, rappresentata e difesa dall’Avv. Flavio Palumbo del Foro di Ravenna con studio legale in Via Mariani n. 22/E che mira a sospendere la procedura esecutiva avanti il Tribunale di Ravenna

R.G.E. n. 93/2023 per le motivazioni esposte in narrativa;

- di prendere atto che, dati i tempi strettissimi per la costituzione in giudizio all'udienza del 16/04/2025 presso il Tribunale di Ravenna in merito al ricorso in questione si è ritenuto di fare sottoscrivere con urgenza al Sindaco del Comune di Lugo la *procura alla lite* necessaria per la costituzione in giudizio all'udienza del 16/04/2025 nel procedimento promosso dalla Società Foro Boario Srl avanti al Tribunale di Ravenna, sezione civile - Volontaria Giurisdizione, R.G. n. 1225/2025 per la conferma di misure protettive ex art. 19 CCII, ed in ogni grado e fase della stessa;

- di procedere pertanto, all'affidamento dell'incarico di patrocinio legale nel giudizio in argomento all'Avv. Giacomo Graziosi di Bologna, con Studio Legale a Bologna in Via dei Mille n. 7/2 – C.F. GRZGCM74H20A944X - P.IVA 02239211200, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, per un compenso di € 729,56 (comprensivo di onorari, spese generali, CPA pari al 4% ed IVA al 22%);

- di dare atto che il Comune di Lugo si farà carico direttamente dei costi derivanti dal ricorso in questione e l'Unione rimborserà al Comune di Lugo il 50% delle spese legali di costituzione in giudizio e a tale scopo l'Unione finalizzerà risorse sul proprio Bilancio in misura corrispondente;

- di impegnare pertanto la spesa, quantificata nell'importo di € 729,56 al Bilancio 2025/2027 - Annualità 2025 del Comune di Lugo, come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
IMP	Tit:1- MAggr:03 -Miss:01- Prog:11 U.1.03.02.99.002 / Cap:3010LO - Art:3312 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI LUGO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI LUGO NEL RICORSO PER MISURE PROTETTIVE RGN.1225/2025 AVANTI IL TRIBUNALE DI RAVENNA CIG B69A500F15	AVV. GIACOMO GRAZIOSI DI BOLOGNA	2025/953/1	€ 729,56	

- di assumere apposito accertamento sul Bilancio 2025/2027 del Comune di Lugo – Annualità 2025 derivante dal rimborso al Comune di Lugo della quota del 50% da parte dell'Unione, così come indicato nella tabella di seguito riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
ACC	Tit:2- Tip:0101- Categ:0002 ContiF:E.2.01.0 1.02.005 / Cap:0035LO - Art:2512 - Cdr:CDR003	VERTENZA FORO BOARIO - RIMBORSO 50% SPESE LEGALI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI LUGO NEL RICORSO PER MISURE PROTETTIVE RG N.	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	2025/194/1	€ 364,78	

	- Cdg:003	1225/2025 AVANTI IL TRIBUNALE DI RAVENNA				
--	-----------	--	--	--	--	--

- di rinviare ad un successivo provvedimento la liquidazione delle spese impegnate con il presente atto, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 24 del Regolamento di Contabilità;

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”

- di attestare che:

- alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, il servizio in oggetto *non* è per l'Ente relativo ad un servizio commerciale;
- la liquidazione del corrispettivo avverrà, al termine dell'incarico previa emissione di apposita fattura. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.
- l'Ente, nel corso dell'espletamento dell'incarico, può erogare al professionista che ne faccia richiesta, un compenso in relazione alle fasi effettivamente espletate di cui al preventivo dettagliatamente sopra descritto;
- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

Codice Univoco Ufficio QLSDJM corrispondente al Servizio Segreteria Generale – Comune di Lugo;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così all'Ente di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare che il contratto verrà stipulato a cura dello scrivente servizio secondo modalità conformi all'art. 73 del vigente regolamento dei contratti ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, nonché mediante sottoscrizione di **procura alle liti**;

- di dare atto che nel contratto è stata inserita apposita clausola di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento, ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.P.R. 62/2013, nonché apposito articolo in tema di sicurezza e riservatezza in applicazione al Regolamento europeo n. 679/2016 – D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101;

- di precisare che sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore del Comune di Lugo e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che viene richiesto nel rispetto dei termini indicati in premessa, previsti dal Regolamento di Contabilità;

- di dare atto, che la presente determina:

- viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce all'interno del programma di protocollazione informatica "**INCARICHI**" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
- viene pubblicata all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto vistato dal Servizio Finanziario in conformità al Testo unico degli enti locali;
- viene pubblicata nel sito del Comune di Lugo "Sezione Amministrazione Trasparente" in analogia all'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, utilizzando i seguenti dati:

- soggetto incaricato: *Avv. Giacomo Graziosi del Foro di Bologna*
- Codice Fiscale: *GRZGCM74H20A944X - P. IVA 02239211200*
- oggetto incarico: *incarico di patrocinio legale*
- tipo di rapporto: *prestazione occasionale*
- importo compenso: *€ 729,56*
- data inizio incarico: *data della presente determinazione*
- data fine incarico: *sentenza del Tribunale di Ravenna*

- di trasmettere copia del presente atto:

- al professionista incaricato AVV. GIACOMO GRAZIOSI di Bologna
- al Servizio Legale dell'Unione per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Dott. Andrea Gorini